

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA PROVINCIA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE

N°39 del 29 settembre 2017

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 - Ricognizione partecipazione possedute – Presa d'atto assenza partecipazioni.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno ventinove, del mese di settembre, **con inizio** alle **ore 20,30**, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di comunicazione prot. n. 13024 del 28/9/2017, si é riunito il Consiglio Comunale in seduta d'urgenza pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Sig. Domenico Colandrea – Presidente del Consiglio Comunale Presenti il Sindaco e n. 15 Consiglieri

come segue:

N.	Cognome e Nome	Pre-	As-	n.	Cognome e Nome	Pre-	As-
d'ord.		senti	senti	d'ord		senti	senti
1	Pugliese Giuseppe	X		9	Stella Gerarda	X	
2	Coppola Teresa	X		10	Trabasso Luciano	X	
3	Scotto di Santolo Vincenzo	X		11	Carannante Paola	X	
4	Capuano Salvatore	X		12	Mancino Ada	X	
5	Colandrea Domenico	X		13	Assante di Cupillo Rocco		X
6	Scotto di Perta Lucia	X		14	Scotto di Carlo Rossana	X	
7	Turazzo Sergio	X		15	Scotti Nunzia	X	
8	Schiano di Cola Restituta	X		16	Pugliese Carmela	X	
				17	Di Mare Gennaro	X	

Assiste il Vice Segretario Generale, **D.ssa Giovanna Romeo** incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, passa alla trattazione dell' argomento iscritto all'o.d.g.

Il Sindaco si scusa per la convocazione d'urgenza dell'odierna seduta dovuta ad una discordanza tra una prima interpretazione degli uffici che avevano ritenuto, in assenza di partecipate, di non aver l'obbligo di adozione dell'atto ed un approfondimento successivo col quale si è addivenuti alla determinazione di adottare comunque l'atto anche per evitare l'eventuale sanzione prevista del blocco delle assunzioni in caso di inadempienza.

Ringrazia i consiglieri per aver comunque assicurato la presenza ed invita a votare favorevolmente la proposta agli atti e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta agli atti a firma del Sindaco;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/00 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il parere favorevole prot. n. 13024 del 28.09.2017 reso dal revisore dei conti;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare la proposta di ricognizione delle partecipazioni e presa d'atto dell'assenza di partecipazioni allegata alla presente ad integrazione e sostanza.

Di dichiarare il presente atto , con voti favorevoli unanimi , immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D. Lgs.267/00.

Alle ore 20,35, esaurita la trattazione dell'argomento iscritto all'odg, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Vice Segretario Generale

Il Presidente del Consiglio Comunale

D.ssa Giovanna Romeo

sig. Domenico Colandrea



COMUNE DI MONTE DI PROCIDA (Città Metropolitana di Napoli)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

	Su proposta:			
Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 - Ricognizione partecipazione possedute – Presa d'atto assenza partecipazioni .	Resp. Istruttoria: Ufficio proponente:			
*	Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: Firma Ludele T. Color			
Allegati:	Imputazione della spesa: Titolo: Servizio: Codice: Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere: Firma			
Non è stata richiesta la consulenza giuridico- Amministrativa E' stata richiesta la consulenza giuridico - Amministrativa ai Sensi dell'art. 97, comma 2, D.lgs 267/000 Il Segretario Comunale fornisce la seguente consulenza:				



COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

Città metropolitana di Napoli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 - Ricognizione partecipazione possedute – Presa d'atto assenza partecipazioni -

IL SINDACO

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il

conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016,

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art.
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.,;
- - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4,

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive che..." il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione."

RILEVATO inoltre che la Corte dei Conti dispone che "... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione."

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

VISTO l'esito della ricognizione delle partecipazioni effettuata dall'ufficio dalla quale risulta che il Comune non ha alcuna partecipazione ai sensi dell'at.24, T.U. citato;

ATTESO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S. P;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RILEVATO che l'adozione della presente deliberazione rientra nella competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D. Lgs. n. 267/2000 ed art.10, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

PROPONE

- 1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2. di dare atto che il Comune di Monte di Procida non ha partecipazioni societarie;
- 3. di dare direttiva al responsabile del settore competente di:
- comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 17, D. L. n. 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014), con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
- inviare copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
- 4. di rendere stante la necessità e l'urgenza di procedere all'adempimento di cui all'art.24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi

IL SINDACO

Dr. Giuseppe Pugliese

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

Provincia di Napoli

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTO: PARERE REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19
AGOSTO 2016 N. 175 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE – PRESA D'ATTO ASSENZA
PARTECIPAZIONI.

L'anno 2017, il giorno 29 del mese di Settembre, l'organo di revisione economico finanziaria esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs N. 175/2016"

L'Organo di Revisione

Rilevato che:

- per effetto dell'art. 24 D.Lgs 19 Agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.) integrato e modificato dal decreto legislativo correttivo 16 giugno 2017, n. 100, entro il 23 marzo 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;
- per effetto del Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 13:" Il termine per la ricognizione, in funzione della revisione straordinaria, di tutte le partecipazioni societarie possedute, in scadenza il 23 marzo 2017, è portato al 30 giugno 2017 per dare tempo alle amministrazioni di adeguarsi alle disposizione imposte dal sopra citato decreto";
- per effetto dell'art. 24 D.Lgs 19 Agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.) integrato e modificato dal decreto legislativo correttivo 16 giugno 2017, n. 100 il termine per l'adozione del provvedimento di ricognizione di tutte le partecipazioni possedute è stato fissato al 30/09/2017;

Vista la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

Tenuto conto che

l'obiettivo della nuova normativa è la riduzione delle partecipazioni societarie, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione
- Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentati, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

- d) Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

Vista

la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, del 29/09/2017, avente per oggetto: "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE – Presa d'atto assenza partecipazioni-

Esprime Parere Favorevole

all' approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla revisione-ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Monte di Procida.

Copia del presente parere viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Sindaco, al Dirigente del Settore Finanziario.

IL REVISORE UNICO

Giovanni Gilbo

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/00.
Il Vice Segretario Generale
D.ssa Giovanna Romeo
Dome
U
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io, messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi dal e contemporaneamente pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ininterrottamente
Addì,
Il Messo Comunale
•
REFERTO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stato pubblicata all'Albo Pretorio e contemporaneamente sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ininterrottamente dal al
Il Messo Comunale
ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva, essendo trascorsi 10 giorni dalla
eseguita pubblicazione, il
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Giovanna Romeo